DELIBERA N. 47/11/CRL

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA



Nella riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità. "Corecom Lazio") del 13/6/2011;

VISTA la legge 14 novembre 1995 n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997 n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei comitati regionali per le comunicazioni e l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 14, che attribuisce all'Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori;

VISTA la legge della Regione Lazio 3 agosto 2001 n. 19 recante "Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 84 del decreto legislativo del 1 agosto 2003 n. 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTO l'Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito per brevità "AgCom"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l'Autorità e i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche;

VISTA la Convenzione del 16/12/2009 stipulata dall'AgCom e dal Corecom Lazio in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, con la quale la descritta nuova funzione di definizione delle controversie è stata delegata al Corecom Lazio a partire dal 1 gennaio 2010;

VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera n. 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni (di seguito, per brevità, il "Regolamento");

VISTA l'istanza pervenuta in data 28 giugno 2010, rubricata al Protocollo n. LAZIO/D/509/2010, con cui il sig. ha chiesto l'intervento del Corecom Lazio per la definizione della controversia in essere con la società H3G (di seguito, per brevità, anche denominata "H3G");

VISTA la nota del 14 luglio 2010, con cui il Corecom Lazio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art.15 del Regolamento, l'avvio del procedimento per la definizione della predetta controversia, fissando termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

VISTA la nota del 23 luglio 2010 con la quale il sig. ha presentato la memoria difensiva ed i documenti:

VISTA la nota del 23 luglio 2010 con la quale H3G ha presentato la memoria difensiva e i documenti;

VISTA la nota del 4 agosto 2010 con la quale il sig. ha presentato la memoria di replica;

PRESO ATTO della nota del 15 febbraio 2011 del sig.

VISTA la nota del 10 maggio 2011 con la quale le parti sono state convocate per l'udienza di discussione del 31 maggio 2011;

PRESO ATTO della nota del 27 maggio 2011 del sig. e dei documenti allegati;

UDITE tutte le parti nella predetta udienza del 31 maggio 2011;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Oggetto della controversia e svolgimento del procedimento

Il sig. _____, all'esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione, ha introdotto il presente contenzioso, rappresentando quanto segue:

1) l'is	tante	è titolare di n.	6 ut	enze telefoniche	mobili prepagat	e (n.	; n.
	; n.		; n.	; r	n.	n.	poi
divenuto n.);					

- 2) in data 3 ottobre 2007, H3G interrompeva, senza preavviso, in maniera definitiva ed ingiustificata il servizio conferenze su tutte e sei le utenze;
- 3) i numerosi reclami scritti dell'utente (di ottobre e novembre 2007, via e mail del 27.12.07, 4.1.08, 12 e 13.2.08, 18.2.08, via fax del 27.12.07, 7.1.08, 11-12.2.08, 13.2.08 e 14.2.08) rimanevano privi di concreto ed esaustivo riscontro;
- 4) con l'istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione, l'utente chiedeva pertanto: 1) un indennizzo per l'illegittima interruzione del servizio di complessivi Euro 1.800,00 (Euro 300,00 per ognuna delle sei utenze); 2) sei indennizzi di Euro 6,00 pro die senza limiti massimi a decorrere dalla scadenza dei termini per la risposta ai reclami sino "a effettivo futuro indennizzo"; 3) il rimborso delle spese dei reclami e di procedura per Euro 200,00; 4) gli interessi legali sulle dette somme;
- 5) all'udienza per il tentativo di conciliazione del 21 gennaio 2010, l'utente reiterava le domande, aggiornandone l'importo in complessivi Euro 57.368,00, di cui: a) per l'illecita interruzione del servizio conferenze per 821 giorni a decorrere dal 3 ottobre 2007 sino al

21 gennaio 2010, Euro 4.926,00 per ciascuna delle sei utenze e quindi complessivi Euro 29.556,00, oltre l'importo di Euro 6,00 al giorno per ciascuna delle sei utenze dal 22 gennaio 2010 sino alla concreta e futura data di riattivazione integrale di tale servizio; b) per la mancata effettiva risposta ai reclami dal 1 aprile 2008 (46° giorno dal fax del 14 febbraio 2008) sino al 21 gennaio 2010, e quindi per 717 giorni, Euro 4.302,00 per ciascuna delle sei utenze e quindi complessivi Euro 25.812.00, oltre l'importo di Euro 6.00 al giorno per ciascuna utenza dal 22 gennaio 2010 sino alla futura data di concreto integrale pagamento di tali indennizzi o, in subordine, sino alla data della delibera decisoria. L'istante chiedeva altresì il rimborso delle spese dei reclami e della procedura nella aggiornata misura di Euro 700,00, oltre interessi di legge sulle somme dovute, quantificati forfettariamente in Euro 1.300,00 al 21 gennaio 2010, dichiarandosi disponibile a definire transattivamente la controversia dietro pagamento da parte di H3G della somma complessiva di Euro 35.000,00. H3G deduceva che il servizio di conferenza vocale era stato disattivato a tutta la clientela al fine di arginare comportamenti anomali e fenomeni di congestione della rete a danno della qualità del servizio offerto ai clienti e che l'uso strumentale di tale servizio a fini di lucro era stato denunciato alle Autorità competenti. L'istante replicava di non aver ricevuto alcuno specifico addebito e l'udienza si concludeva con esito negativo;

- 6) con l'istanza di definizione, l'utente ha quindi chiesto: 1) un indennizzo di Euro 6,00 al giorno per ciascuna utenza, senza limiti massimi, per la mancata fornitura del servizio conferenze dal 3 ottobre 2007 "sino alla futura data di effettiva e reale riattivazione di tale servizio su ciascheduna delle cennate sei utenze dell'istante"; 2) un indennizzo, senza limiti massimi, per la mancata risposta al reclamo, pari ad Euro 6,00 pro die per ciascuna delle sei utenze dal 1 aprile 2008 (46° giorno successivo alla ricezione del reclamo riepilogativo del 14.2.08) sino all'effettivo pagamento o, in subordine, sino alla data di pubblicazione della delibera; 3) il ripristino e la riattivazione del servizio Conferenze sulle sei utenze; 4) un rimborso per le spese della procedura di Euro 1.000,00; 5) gli interessi legali su tutte le predette somme;
- 7) con memoria del 23 luglio 2010, l'istante ha dedotto l'irrilevanza ai fini della decisione dei dettagli del traffico delle sei utenze dei due bimestri anteriori alla disattivazione del servizio, di cui era stata chiesta la produzione, dichiarando che il volume del traffico era nella norma e per usi personali leciti e senza scopo di lucro e che, comunque, tale produzione sarebbe stata impossibile per indisponibilità dei dettagli di traffico nelle aree clienti internet delle utenze prepagate. Ha altresì dedotto l'irrilevanza della produzione dell'eventuale istanza Gu5, non obbligatoria e non presentata all'epoca, insistendo nelle domande già formulate;
- 8) con memoria del 23 luglio 2010, H3G contestava le domande dell'istante, deducendo in primo luogo il particolare profilo dell'utente, che, nel periodo maggio 2005/luglio 2008 ha attivato ben tredici utenze ricaricabili per uso privato, instaurando con riferimento a tali utenze molteplici procedimenti di conciliazione e di conseguenti definizioni, tra cui quella oggetto dell'odierna decisione, con richieste di pagamento di indennizzi"per fatti e circostanze che finiscono per sovrapporsi e intersecarsi tra loro".

Evidenziato l'uso improprio dello strumento conciliativo, H3G chiedeva la riunione di tutte le procedure instaurate dall'istante e, nel merito, contestava la fondatezza della pretesa avversaria, deducendo che il servizio di conferenza vocale, di cui l'utente lamenta la illegittima sospensione, era stato sospeso da H3G a partire dal 3 ottobre 2007, in quanto oggetto di numerosi tentativi di frode a danno dell'operatore, per i quali era stata presentata una denuncia querela alla Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma in data 27 settembre 2007. La sospensione si era quindi resa necessaria a seguito di un utilizzo improprio del servizio e per arginare comportamenti anomali finalizzati ad un suo uso improprio e fenomeni di congestione della rete a danno della qualità del servizio offerto, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 della Carta dei Servizi e dall'art. 18.3 delle Condizioni generali di contratto. H3G dichiarava altresì di essersi riservata il diritto di riattivare il servizio a quei clienti che dovessero farne richiesta e che non abbiano posto in essere condotte o comportamenti valutati come anomali;

- 9) con memoria di replica del 4 agosto 2010, l'istante contestava le affermazioni dell'operatore perchè non pertinenti, irrilevanti ed infondate; deduceva l'irrilevanza della denuncia querela contro ignoti sporta da H3G perchè i fatti non riguardavano l'utente e perchè la denuncia si riferiva a presunti abusi eseguiti da utenze postpagate, e non prepagate, la mancanza di qualsivoglia prova documentale e/o addebito specifico in ordine a ipotetici abusi del servizio di conferenza nei confronti dell'utente; si opponeva alla richiesta riunione dei procedimenti per la non omogeneità totale o parziale di oggetti, questioni, decorrenze indennizzatorie cronologiche ed insisteva nelle domande già formulate;
- 10) con comunicazione fax ed e mail del 4 febbraio 2011, perdurando l'inadempimento dell'operatore, l'utente presentava al Corecom Lazio una istanza GU5-GU21 chiedendo ordinarsi ad H3G la riattivazione immediata del servizio di conferenza sospeso per le sette utenze a lui intestate, sei oggetto del presente procedimento e una oggetto di altro procedimento D/510/2010;
- 11) all'udienza di discussione del 31 maggio 2011, svoltasi in audioconferenza con l'utente, l'istante chiedeva acquisirsi la documentazione prodotta con la nota del 27 maggio 2011, riportandosi per il resto alle precedenti istanze. H3G, riportandosi anch'essa ai propri scritti difensivi, formulava un'offerta transattiva, non accettata dall'istante.

2. Motivi della decisione

2.a. Sul rito

Preliminarmente si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile ed ammissibile.

Viceversa, non sono ammissibili e se ne dispone lo stralcio dal procedimento, la nota inviata via fax il 15 febbraio 2011 e la nota inviata via fax il 27 maggio 2011 dall'istante, unitamente ai documenti allegati a quest'ultima, in quanto memorie prodotte

successivamente ai termini stabiliti a pena di irricevibilità con la nota di avvio del procedimento, concessi alle parti e da entrambi già utilizzati.

La nota del 27 maggio 2011 non può ritenersi ammissibile neppure sotto altro profilo, in quanto l'art. 16, commi 5 e 6 del Regolamento consente alle parti unicamente l'illustrazione orale in udienza delle rispettive posizioni e affida al responsabile del procedimento l'onere di redigere il processo verbale dell'udienza in forma sintetica.

Quanto all'istanza dell'operatore di riunione di tutti i procedimenti di definizione instaurati dall'utente nei confronti di H3G, aventi ad oggetto varie tipologie di disservizio, seppure, alcune, relative alle stesse utenze, si ritiene di non disporre la riunione dei procedimenti.

2.b. Nel merito

2.b.1. Sulla sospensione del servizio di conference call

- i. L'oggetto del contenzioso è la legittimità, o meno, della sospensione del servizio di conference call pacificamente ammessa come effettuata dall'operatore il 3 ottobre 2007 sulle sei utenze intestate all'istante.
- ii. Al riguardo deve premettersi che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è stata investita della questione relativa alla pratica commerciale posta in essere da H3G, consistente nella diffusione, attraverso il sito web www.tre.it di un messaggio pubblicitario volto a promuovere il servizio 3 di Conference call, in particolare prospettandone l'immediata fruibilità attraverso il ricorso alla seguente indicazione: "Il servizio è già disponibile al momento dell'attivazione della carta USIM 3", facendo chiaramente intendere al consumatore che non era necessaria alcuna procedura da esperire al fine di attivare il servizio.

Dalle risultanze istruttorie è emerso che, in realtà, il servizio di Conferenza pubblicizzato da H3G è stato disponibile solo fino al 3 ottobre 2007. Difatti, a causa di comportamenti fraudolenti rilevati a seguito di attività di monitoraggio antifrode, il servizio è stato disattivato a tutti i clienti, sia con utenza ricaricabile sia con utenza in abbonamento senza alcun preavviso o comunicazione. E, a seguito dei controlli effettuati, H3G ha deciso di procedere ad una attivazione su richiesta del servizio per i clienti di nuova attivazione e per coloro che si erano attivati successivamente al mese di novembre 2007.

La società dunque a fronte della dismissione del servizio e della previsione di una nuova procedura per l'attivazione ha continuato per un lungo periodo (e comunque sino al 15 maggio 2008) a pubblicizzare sul proprio sito il servizio come immediatamente disponibile a seguito dell'attivazione della USIM Card, presentando all'utente interessato al servizio informazioni non rispondenti al vero, in contrasto con l'art. 21 del Codice del consumo.

Sotto questo profilo, la pratica commerciale è stata ritenuta scorretta ai sensi dell'art. 20 comma 2 del Codice in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare il comportamento del consumatore medio cui essa è destinata, in quanto ingannevole ai sensi dell'art. 21 comma 1 lettera b) del Codice, perchè, nella sua presentazione

complessiva, idonea ad indurre in errore il consumatore medio in ordine alle condizioni di fruizione del servizio pubblicizzato. L'informazione circa l'immediata fruibilità del servizio conferenza è infatti suscettibile di alterare la decisione commerciale del consumatore, nella misura in cui la gratuità e l'immediata attivazione possono indurlo a preferire una determinata offerta ovvero una determinata compagnia telefonica.

Con provvedimento n. 19351 (PS937) del 23 dicembre 2008, l'Autorità ha dunque vietato l'ulteriore continuazione della descritta pratica commerciale, irrogando ad H3G una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 60.000,00.

Tale provvedimento, richiamato dall'istante, riguardando il profilo della contrarietà alla diligenza professionale e della ingannevolezza della pratica commerciale di diffusione del messaggio pubblicitario relativo al servizio di conferenza, non è tuttavia pertinente alla fattispecie oggetto della presente delibera, in quanto la domanda proposta dal sig. ha ad oggetto la legittimità, o meno, della sospensione del servizio e non la condotta commerciale dell'operatore.

iii. – Fatta questa premessa, si evidenzia che la domanda dell'utente è fondata per le seguenti motivazioni.

E' pacifica l'esistenza dei sei contratti di utenza telefonica "privata" prepagata tra il sig. e la H3G. E' altresì pacifica la sospensione del servizio di conferenza attivo su tali utenze ed effettuata dall'operatore il 3 ottobre 2007.

Nella fattispecie, l'utente lamenta la sospensione immotivata e non preavvisata del servizio, sospensione che l'operatore dichiara di aver effettuato per tutte le utenze H3G per arginare comportamenti anomali finalizzati ad un uso improprio del servizio e fenomeni di congestione della rete a danno della qualità del servizio offerto.

Le affermazioni di carattere generale sulla sospensione del servizio prospettate dall'operatore non hanno alcuna rilevanza probatoria dal momento che oggetto della procedura di definizione è e può essere esclusivamente il singolo rapporto contrattuale, relativamente al quale deve accertarsi e valutarsi se, concretamente, la sospensione effettuata sia stata o meno legittima.

In base alla disciplina generale dell'onere della prova dettata dall'art. 2697 codice civile ed al principio più volte affermato nella consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001, Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387, 26 gennaio 2007 n. 1743, 19 aprile 2007 n. 9351, 11 novembre 2008 n. 26953, e da ultimo, 3 luglio 2009 n. 15677), il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.

Nella fattispecie, quindi, incombeva all'operatore l'onere di provare la sussistenza nel caso specifico di una delle ipotesi previste dall'art. 26 della Carta Servizi e dall'art. 18.3 delle Condizioni generali di contratto per poter esercitare la facoltà di sospendere il servizio, nonché di aver adeguatamente preavvisato l'utente della sospensione.

H3G non ha fornito alcuna prova idonea ad escludere o a limitare la propria responsabilità, nè ha addotto alcuna valida giustificazione in merito alle ragioni che hanno determinato la sospensione improvvisa del servizio conferenze sulle utenze dell'istante. Non ha infatti fornito alcun valido riscontro probatorio volto a dimostrare che l'utente abbia abusato del servizio conferenze o che abbia posto in essere violazioni di obblighi contrattuali, né ha provato di aver dato all'utente alcun preavviso in merito alla sospensione del servizio, interrompendolo improvvisamente.

L'utente ha peraltro espressamente contestato di aver ricevuto un preavviso scritto o orale circa l'interruzione del servizio, né prima del 3 ottobre 2007 né dopo, ed ha altresì espressamente dichiarato di aver utilizzato le utenze ed il servizio "per usi personali leciti e senza alcun benché minimo scopo di lucro né diretto né indiretto" e nessuna minima contestazione e prova documentale al riguardo è stata formulata o prodotta dall'operatore.

iv. - Si ritiene pertanto, sotto questo profilo, che la condotta dell'operatore non sia stata conforme agli obblighi normativi previsti, e che sussista in capo all'operatore una responsabilità contrattuale.

Tenuto conto che l'operatore non ha garantito l'erogazione del servizio accessorio in modo regolare, continuo e senza interruzioni, l'istante ha diritto ad un indennizzo giusto e proporzionato che consideri sia la natura accessoria e non sostanziale del servizio, sia il fatto che il servizio era erogato gratuitamente, dunque senza alcun costo a carico dell'utente.

Difatti, se da un lato la sospensione del servizio conferenze è stata illegittimamente effettuata, è pur vero che nella fattispecie si è trattato della sospensione di un servizio meramente accessorio, la cui mancanza, in quanto tale, non può essere valutata, in termini economici, alla stessa stregua della mancanza del servizio telefonico essenziale, di cui peraltro, l'utente ha continuato ad usufruire in modo regolare e continuo (la sospensione e/o la disattivazione di alcune di tali utenze sono oggetto di procedimenti di definizione davanti all'Agcom e davanti al Corecom Lazio per altre motivazioni e cause).

Per quanto sopra esposto, si ritiene che non sia equo e proporzionale computare l'indennizzo sulla base dell'ordinario parametro previsto dalla Carta dei Servizi per la sospensione del servizio fonia, elemento fondante del rapporto contrattuale tra le parti e che la doglianza relativa alla sospensione di un servizio accessorio (a fronte del quale non era previsto alcun costo a carico dell'utente) possa comunque trovare giusto ed equo ristoro con un indennizzo da valutarsi secondo equità e proporzionalità.

Il predetto indennizzo deve essere commisurato al periodo di sospensione intercorrente tra la data di sospensione del servizio (3 ottobre 2007) e la data in cui l'utente è venuto a conoscenza delle ragioni dell'avvenuta sospensione, tramite e mail del servizio clienti della Società, prodotta dall'istante (4 gennaio 2008). A ben veder, infatti, l'utente, una volta

venuto a conoscenza delle ragioni dell'avvenuta sospensione del servizio conferenze aveva comunque a disposizione gli strumenti idonei a limitare il pregiudizio derivante dalla sospensione del servizio de quo sulle sei utenze ed, in particolare, la possibilità di recedere dal contratto e di fruire del servizio rivolgendosi ad operatori alternativi, ovvero, in alternativa, l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla delibera n. 173/07/CONS in materia di provvedimenti temporanei diretti a garantire la riattivazione del servizio (in effetti poi promossa, ma solo in data 4 febbraio 2011, ovvero tre anni dopo la sospensione del servizio).

Ciò premesso, pertanto, per la determinazione della misura dell'indennizzo, in ossequio ai principi di ragionevolezza e proporzionalità rispetto al concreto pregiudizio subito dall'istante come stabilito dalla Delibera 179/03/CSP, ed al principio di equità stabilito nell'art. 84 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, si ritiene di dover prendere in considerazione la fattispecie nel suo complesso e le ripercussioni che in concreto possono essere derivate dall'inadempimento, dovendosi impedire che da tale inadempimento possano discendere misure eccessivamente penalizzanti e sproporzionate, per entrambe le parti.

In conclusione, vengono dunque considerate le seguenti circostanze:

- 1) la natura accessoria della funzione di conference call, rispetto alle altre condizioni contrattuali. Qualora la disponibilità di tale funzionalità fosse stata ritenuta particolarmente rilevante ai fini dell'utilizzo del servizio da parte dell'utente, questi avrebbe potuto recedere dal contratto e rivolgersi ad operatori alternativi, o attivare nell'immediatezza le procedure d'urgenza previste dalla delibera 173/07/CONS. Avendo l'utente scelto di continuare a fruire del servizio offerto da H3G nonostante la prolungata assenza di tale funzione, può ritenersi che il servizio di comunicazione offerto sia stato nel caso di specie predominante rispetto alla semplice funzione di conference call;
- 2) mancanza di un disagio dell'utente in termini economici, in quanto il servizio era erogato gratuitamente;
- 3) la durata prolungata del disservizio è dipesa anche dall'inerzia dell'istante, il quale, con il suo comportamento, ha contribuito a prolungare il periodo del disservizio. A tal fine si richiama il disposto dell'art. 1227 cod. civ.;
- 4) utilizzo non professionale dell'utenza stante la tipologia di contratto prescelta;
- 5) l'inapplicabilità, in conformità all'odierno orientamento dell'Autorità, del massimale previsto dalla Carta Servizi, in quanto viola, in termini di adeguatezza, il principio di proporzionalità, quale corrispondenza dell'indennizzo erogato al pregiudizio subito, valutata sulla base di una serie di elementi di natura soggettiva, oggettiva e temporale, come la qualità e la quantità del servizio, il valore del canone corrisposto, la durata del disservizio, la natura del soggetto utente (persona fisica-persona giuridica) che ha subito il pregiudizio.

Per tutti i motivi che si sono esposti in merito all'adeguatezza e alla proporzionalità dell'indennizzo, anche in considerazione del valore economico del rapporto contrattuale, si

ritiene equo stimare in Euro 450,00 per ciascuna utenza l'indennizzo da porre a carico del gestore.

2.b.2. Sulla domanda di riattivazione del servizio

La domanda d	i riattivazione del	servizio è da	ritenersi s	uperata,	in quanto l'operatore, ne
procedimento	d'urgenza promos	sso dall'istante	(Prot. n. l	J102/11)	, in data 11 febbraio 2011
ha adempiuto	spontaneamente,	precisando ch	ne il <u>serviz</u>	<u>io di con</u>	ference call è attivo per le
tre utenze n.	, n.		, n.		e che le altre tre utenze
sono disattive	dal 28 dicembre	2008 (n.		е) e dal 14 gennaio
2009 (n.).				

Per l'inottemperanza al provvedimento temporaneo n. U102/11 del Corecom Lazio relativamente a tali tre utenze è stata investita l'Agcom per i provvedimenti di sua spettanza. In data 24 febbraio 2011 l'operatore ha dichiarato che stante l'avvenuta disattivazione delle predette numerazioni la prestazione imposta con il provvedimento temporaneo n. U102/11 di riattivazione del servizio è tecnicamente impossibile.

2.b.3. Sulla gestione dei reclami

Veniamo ora ad esaminare la domanda di indennizzo per la mancata risposta al reclamo.

L'istante dichiara di aver inoltrato ad H3G nei mesi ottobre/dicembre 2007 numerosi e mail e fax di reclamo per la sospensione del servizio conferenze e di richiesta di indennizzo, e mail e fax che però non sono stati prodotti.

Il primo reclamo in atti, cui seguono poi numerosi altri consistenti in mere reiterazioni del primo, è quello inviato via e mail il 27 dicembre 2007, ed è un reclamo unico per tutte e sei le utenze.

A fronte di tale reclamo, l'operatore fornisce risposta mediante e mail del 4 gennaio 2008 (sempre prodotta dall'utente), in cui specifica: "in riferimento alla sua richiesta del 27/12/2007 la informiamo che non è previsto alcun indennizzo in quanto la sospensione si è resa necessaria a seguito di un utilizzo improprio, riscontrato sui nostri sistemi, del servizio di conferenza che ha imposto all'Azienda un controllo approfondito volto a tutelare l'integrità della propria rete, come espressamente previsto ai sensi dell'art. 18.3 delle Condizioni generali di Contratto e dall'art. 26 della Carta servizi".

Atteso che la condotta dell'operatore è stata dunque conforme a quanto previsto dalla normativa vigente (art. 8, comma 4, ed articolo 11, comma 2, della delibera n. 179/09/CSP), non sussistono i presupposti per la liquidazione di un indennizzo per la mancata risposta al reclamo.

La richiesta dell'istante di indennizzo per la mancata risposta ai reclami viene pertanto rigettata.

2.c. Sulle spese del procedimento

La possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è previsto dall'art. 19, comma 6, del Regolamento, che sancisce inoltre che nel determinare rimborsi ed

indennizzi si tenga conto "del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione".

Nel caso di specie, considerato il comportamento complessivo delle parti, le eccezioni svolte e le difese, si ritiene congruo liquidare l'importo di 100,00 (cento) a titolo di rimborso spese della procedura di conciliazione e di definizione.

*** *** ***

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

CONSIDERATO che per quanto precede la domanda del sig. sia parzialmente da accogliere;

RITENUTO inoltre che, quanto alle spese di procedura, alla luce dei criteri generalmente seguiti da questa Autorità, sia equo liquidare all'istante un importo onnicomprensivo di Euro 100,00 (cento), quale rimborso forfetario delle spese sostenute per la trattazione della presente procedura;

RITENUTO infine che gli indennizzi e/o i rimborsi riconosciuti dall'Autorità all'esito della procedura devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e pertanto tenere indenne l'istante del decorso del tempo necessario alla definizione della procedura.

VISTA la proposta e la relazione del Responsabile del procedimento

DELIBERA

L'accoglimento nei termini esposti in motivazione dell'istanza presentata dal sig. In data 28 giugno 2010.



La società H3G è tenuta a corrispondere all'utente, mediante assegno o bonifico bancario, le seguenti somme:

- a) Euro 2.700,00 a titolo di indennizzo per la sospensione del servizio conferenze relativo alle n. 6 utenze indicate in premessa, oltre interessi legali su detto importo dalla data di presentazione dell'istanza di definizione della controversia;
- b) Euro 100,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura.

E' fatta salva per l'utente la possibilità di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'articolo 11 comma 4 della delibera n. 179/03 CSP.

Ai sensi dell'art.19, comma 3, della delibera n. 173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259.

La società è tenuta altresì a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alle parti, trasmessa all'Autorità per gli adempimenti di rito ed è resa disponibile sul sito web del Corecom.

Roma 13 giugno 2011

Il Presidente

Francesco Soro

Fto

Il Dirigente Responsabile del Procedimento

Ines Dominici

Fto